



*Il Ministro del Turismo*

di concerto con

*il Ministro dell' Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfetibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l’articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall’articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l’articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 49419 del 13 aprile 2021 registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2021 foglio 544 [Tabella n. 16 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023];

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2021, n. 163, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 5, lettera e), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, secondo cui “*ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione*



*contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, n. 1206, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2196 in data 27/07/2021, recante "Regolamento individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102";

VISTO il decreto del Ministro del turismo 30 luglio 2021 n. 1337, recante "Graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell'On. Massimo Garavaglia a Ministro per il turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 2 marzo 2021 con cui il Prof. Gaetano Caputi è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro a decorrere dalla data del medesimo decreto;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Capo di Gabinetto del 16 marzo 2021 con cui al dott. Francesco Spada, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, in posizione di comando presso il Ministero del turismo, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico dirigenziale di livello non generale presso l'Ufficio di Gabinetto, con funzioni di Vice Capo di Gabinetto;

VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Capo di Gabinetto e dal dott. Francesco Spada in data 16 marzo 2021;

CONSIDERATO che il trattamento economico del dott. Francesco Spada, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione del dott. Francesco Spada, concernente l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato spettante al dott. Francesco Spada, ai sensi del citato articolo 4, comma 5, lettera e), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;



## DECRETA:

### Art. 1 (Retribuzione di posizione)

1. Al dott. Francesco Spada spetta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della seconda fascia del Ministero del turismo.

### Art. 2 (Indennità sostitutiva della retribuzione di risultato)

1. Al dott. Francesco Spada spetta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di euro 21.532,56 annui lordi, pari al 50 per cento del valore economico massimo della retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti di seconda fascia del Ministero del turismo.

### Art. 3 (Efficacia)

1. Il trattamento economico così come determinato dagli articoli 1 e 2, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 16 marzo 2021 e ha durata fino al termine dell'incarico.

### Art. 4 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto dal 16 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 comprensivi degli oneri di legge, sono pari a euro 22.780,68 e sono posti a carico del capitolo 1006, P.G. 1 (per l'importo di euro 17.167,05), del capitolo 1006, P.G. 2 (per l'importo di euro 4.154,43) e del capitolo 1016 P.G. 1 (per l'importo di euro 1.459,20) dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2021. Per gli anni successivi al 2021 la relativa spesa, pari a euro 28.574,00, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli.




Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del Turismo  
On. Massimo Garavaglia

Firmato digitalmente da  
**MASSIMO GARAVAGLIA**  
CN = MASSIMO GARAVAGLIA  
C = IT

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Dott. Daniele Franco

  
**DANIELE FRANCO**  
MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
08.11.2021 11:04:51  
UTC



## Relazione Tecnica

### Trattamento economico

- Indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, euro 21.532,56 annui lordi, pari al 50 per cento del valore economico massimo della retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti di seconda fascia del Ministero del turismo.

### Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a euro 22.780,68 e sono posti a carico del capitolo 1006, P.G. 1 (per l'importo di euro 17.167,05), del capitolo 1006, P.G. 2 (per l'importo di euro 4.154,43) e del capitolo 1016 P.G. 1 (per l'importo di euro 1.459,20) dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2021. Per gli anni successivi al 2021 la relativa spesa, pari a euro 28.574,00, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli.



MINISTERO DEL TURISMO  
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

Stipendio	Retribuzione di posizione parte fissa	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE	Retribuzione di posizione parte variabile*	Retribuzione di risultato**	Totale Trattamento Accessorio	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO
45.577,58	12.565,11	58.142,69	30.500,00	21.532,56	52.092,56	110.175,25

- Omissis -



